

## **Accordo sui criteri per la determinazione della retribuzione di risultato del personale dirigente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale - anno 2023.**

~

### **Premesso che:**

- con decreto segretariale n. 296/2023 è stato approvato il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale (di seguito anche solo "Autorità"), e le risorse sono state quantificate come di seguito specificato:
  - totale delle risorse pari ad € 495.378,20;
  - totale delle risorse disponibili per la contrattazione decentrata pari ad € 134.449,06 (di seguito anche "Fondo");
- ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera c), del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area funzioni centrali - triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16 novembre 2023, sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato;
- è interesse della delegazione trattante di parte datoriale e delle organizzazioni sindacali procedere alla formalizzazione e sottoscrizione del presente Accordo.

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione - Criteri di riparto**

1. Il presente Accordo definisce i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato del personale dirigente dell'Autorità in servizio nell'anno 2023.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, è escluso il personale dirigente che, nell'anno di riferimento o per frazioni dello stesso, era in comando, prestato o fuori ruolo presso altra amministrazione, oppure in aspettativa o che si è avvalso di altri istituti che, di fatto, non ne hanno consentito in tutto o in parte la valutazione.



**Autorità di bacino distrettuale  
dell'Appennino Centrale**

3. L'importo delle risorse disponibili per il finanziamento della retribuzione di risultato del personale dirigente (Fondo) relativo all'anno 2023 è ripartito *pro quota* tra il personale di cui al comma 2, sulla base dei criteri e delle determinazioni già utilizzate nell'anno 2022:

- ripartizione delle somme sulla base dei mesi effettivamente prestati da ciascun dirigente;
- commisurazione del trattamento economico accessorio in base alla valutazione della *performance* ottenuta dal personale dirigente nell'apposita scheda di valutazione;
- ai fini dell'erogazione delle somme di cui sopra le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni non verranno calcolate.

## **Art. 2**

### **Risorse del fondo**

1. L'importo delle risorse disponibili per il finanziamento della retribuzione di risultato del personale dirigente per l'anno 2023 (Fondo) è pari a complessivi € 134.449,06.

2. Sulla base dell'importo del Fondo e dei criteri disciplinati all'articolo 1, il trattamento economico accessorio massimo lordo da poter corrispondere a ciascun dirigente è pari a:

- € 15.916,51 per l'Area, oltre alla retribuzione di risultato collegata agli eventuali incarichi *ad interim* assegnati;
- € 15.501,30 per il Settore, oltre alla retribuzione di risultato collegata agli eventuali incarichi *ad interim* assegnati.

## **Art. 3**

### **Sostituzione del dirigente**

1. In favore dei dirigenti incaricati *ad interim* della direzione di un'Area o Settore sprovvisti di titolare o momentaneamente vacanti è riconosciuta una retribuzione di risultato aggiuntiva pari al 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito.

2. L'integrazione di cui al comma 1 è proporzionalmente contabilizzata con riferimento al solo periodo di svolgimento dell'incarico *ad interim*.
3. L'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata al periodo di svolgimento dell'incarico e alla valutazione positiva dell'attività svolta *ad interim*.

## **Art. 4**

### **Clausola di salvaguardia economica**

1. Al dirigente che, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca di un incarico dirigenziale e il conferimento di uno nuovo, sia destinatario di un nuovo incarico con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione per il periodo e i valori previsti dall'articolo 54, commi da 2 a 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area funzioni centrali, triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020, nei limiti delle risorse del fondo della dirigenza e salvo capienza dello stesso.
2. L'importo attribuibile a titolo di differenziale è tale da consentire che il complessivo valore di retribuzione di posizione possa raggiungere una percentuale pari al 100% della retribuzione di posizione connessa al precedente incarico, con riduzione progressiva secondo quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, del citato CCNL del 9 marzo 2020, ovvero:
  - permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, il differenziale è riconoscibile, nella sopra indicata misura massima, fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto;
  - nei due anni successivi la scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, il differenziale originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno e, per il secondo anno, ulteriormente di 1/3, cessando di essere corrisposto dal terzo anno.
3. La presente disciplina non trova applicazione, pur in presenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1, nei casi di affidamento al dirigente di nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione negativa.

## Art. 5

### Durata

1. L'Accordo ha efficacia per l'erogazione del trattamento economico accessorio relativo alla *performance* del personale dirigente per l'anno 2023.

per  
LA PARTE DATORIALE PUBBLICA

IL PRESIDENTE  
Prof. Ing. Marco Casini  
*firmato*

per  
LA PARTE SINDACALE

FP CGIL - ESECUTIVO NAZIONALE FUNZIONI  
CENTRALI  
*firmato*

CISL FP  
*firmato*

UILPA  
*firmato*

CIDA FUNZIONI CENTRALI